

N. Reg. Notizie di reato 34992/00
N. Reg. Gen. Tribunale 11266/06
N. Reg. Sez. _____

N. 8113/13 Reg. Sent.
Data Deposito 31 MAG 2013
Data di Irrevocabilità _____
N. _____ Campione penale
Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 22 del mese di APRILE anno 2013

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione 6^a penale composta dai Signori Magistrati

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1) Dott. <u>VINCENZO CAPOZZA</u> | Presidente |
| 2) Dott. <u>FRANCESCA RUSSO</u> | Giudice |
| 3) Dott. <u>LUCA CONAND</u> | Giudice |

con l'intervento del Dott. PANTALEO POLIFESTO Sostituto Procuratore
e con l'assistenza de canelliere RITA DI SCANNO Segretario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE DI PRIMO GRADO

CONTRO

[REDACTED] n. Roma il 4/12/13

-lib. esente-

IMPUTATO

"Vedi Allegato"

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 28-3-2006, il Giudice dell'Udienza Preliminare disponeva il rinvio a giudizio, dinanzi a questo Tribunale, di [REDACTED], imputato del delitto di rapina in danno di [REDACTED] Halida, come meglio specificato in rubrica. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si procedeva all'escussione dei testi Guarracci Salvatore, Epifani Giovanni (militari dell'Arma che hanno preso parte alle indagini), della sorella dell'imputato, nonché all'esame dell'imputato; veniva inoltre acquisito, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., il verbale di denuncia resa dinanzi ai Carabinieri dall'odierna parte offesa (divenuta nel frattempo irreperibile). Al termine dell'istruttoria, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte a verbale.

L'imputato deve essere assolto, non essendo emersi, dalle risultanze processuali, elementi sufficienti per l'affermazione della sua penale responsabilità.

Il processo a carico del [REDACTED] trae origine dalla citata denuncia sporta da [REDACTED] Halida, denuncia acquisita a seguito della sopravvenuta irreperibilità della stessa. In quella sede, la parte offesa, che dichiarava di svolgere l'attività di prostituta in Viale Egeo, riferiva che un suo cliente, col pretesto di consumare un rapporto sessuale, dopo averle chiesto se avesse il resto di £ 100.000 (l'episodio è del maggio 2000, prima che venisse introdotto l'euro), visto che lei era in possesso di £ 150.000, le aveva strappato i soldi dalle mani e l'aveva colpita con il calcio di una pistola.

Il cliente veniva individuato nell'attuale imputato attraverso la targa della macchina, di proprietà della sorella Catia.

L'imputato non ha affatto negato l'incontro con la prostituta, ma ha fornito una diversa versione dei fatti e ha recisamente negato di avere effettuato la rapina.

Egli ha asserito che il rapporto non venne consumato perché la [REDACTED] voleva svolgere la prestazione in albergo, mentre lui non aveva denaro a sufficienza per l'alloggio (aveva soltanto 30.000 lire); e alla pretesa della donna di essere riportata sul luogo in cui era avvenuto il contatto e lei era salita in macchina, egli aprì lo sportello e la fece subito scendere.

Sul piano della valutazione della prova, occorre constatare che nessun elemento di riscontro alla denuncia (che non ha potuto avere la verifica dibattimentale a causa della irreperibilità della denunciante) è stato raccolto nel processo: la perquisizione finalizzata al rinvenimento della pistola ha dato esito negativo, mentre il vago accenno dell'Appuntato Guarracci, intervenuto sul luogo della presunta rapina, all'escoriazione – abrasione (v. pag. 4 del verbale dell'udienza del 26 marzo 2012) notata sullo zigomo della Sig.ra [REDACTED] non appare elemento idoneo a convalidare l'accusa.

Appare evidente, ad avviso del Collegio, l'insufficienza delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in sede di denuncia per giungere ad un'affermazione di penale responsabilità del [REDACTED].

Al riguardo, non può non farsi applicazione del principio più volte affermato dalla Suprema Corte: *"In tema di valutazione della prova testimoniale, la dichiarazione accusatoria della persona offesa acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p. deve trovare conforto, per sostenere l'accusa, in ulteriori elementi individuati dal giudice, con doverosa disamina critica, nelle risultanze processuali (in motivazione la suprema corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'art. 6 Cedu)"* (Cass., V, 26 marzo 2010, n. 21877).

P.Q.M.

l'art. 530 c.p.p.

ssolve [redacted] dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.
termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.

Roma, 22 aprile 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 31 MAG 2013

IL CANCELLIERE
[Signature]

IL PRESIDENTE ESTENSORE

[Signature]